

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

LE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA

L'affidamento della gestione degli autovelox a terzi

La Cassazione, sez. penale, con la pronuncia 17 marzo 2010, n. 10620, ha emesso una sentenza destinata ad incidere profondamente sulle modalità operative seguite da molte amministrazioni locali.

La Corte qualificando l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale tra le attività previste dall'art. 11 lett. A, del Codice della Strada, l'ha riconosciuto come servizio di polizia stradale, non delegabile a terzi.

Da ciò consegue che le apparecchiature eventualmente utilizzate per tale accertamento debbono essere gestite direttamente da parte degli organi di polizia stradale e devono essere nella loro disponibilità (art. 345, c.4, Regolamento al Codice della Strada).

Nella pronuncia è stato poi ritenuto che le spese afferenti l'eventuale noleggio delle apparecchiature rientrano tra le "spese di accertamento" (art. 201, c. 4, del Codice), per cui:

- la loro disciplina non può che essere quella propria connessa alla natura di tali spese;
- il parametro per la loro quantificazione - del tutto idoneo a consentire la quantificazione anche dell'importo per un eventuale appalto, nel caso di noleggio degli strumenti e di servizi accessori connessi alla peculiare tipologia di strumento, ovviamente diversi dalla fase di accertamento riservata, come visto,

in via esclusiva all'organo di polizia stradale - è agevolmente individuabile dal costo giornaliero connesso all'installazione, manutenzione e servizio accessorio;

- tale costo è uguale per qualsiasi operazione, giacché l'entità della sanzione propria della singola infrazione eventualmente accertata è parametro del tutto non pertinente, estraneo ed irrilevante, quanto alla spesa sostenuta per ogni singola operazione: la "quantità" dell'importo di appalto è il costo del servizio, a prescindere dal numero e dalla "qualità" delle infrazioni poi eventualmente accertate utilizzando quel servizio.

La Suprema Corte ha quindi conclusivamente ritenuto che, dunque, esiste un costo di accertamento (nel senso onnicomprensivo prima indicato) quantificabile a prescindere del tutto dal tipo di infrazione accertata e che il parametro dell'entità della sanzione quale modalità di determinazione del corrispettivo - e pertanto come base di un appalto connesso all'utilizzazione delle apparecchiature strumentali - è incompatibile con i principi generali della disciplina contabile pubblica in materia di spese di accertamento.

Gli eventuali appalti per il noleggio delle apparecchiature devono pertanto attenersi alle statuizioni sopra precisate, mentre per i contratti in essere potrà essere valutata l'opportunità (e la possibilità) di ridefinirne le clausole informandole ai suddetti criteri.

La destinazione dei proventi da sanzioni - la previdenza integrativa del personale addetto

La Corte dei Conti, sez. regionale di controllo Lombardia, parere 16 marzo 2010, n. 303/2010, ha precisato le modalità con le quali una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada possono essere destinate alla previdenza integrativa del personale addetto al servizio di polizia locale.

Per la sezione regionale fra le destinazioni delle somme che sono individuate analiticamente dal quarto comma dell'art.208 del Codice della Strada, non è previsto il pagamento di oneri previdenziali e fiscali dei dipendenti dell'amministrazione locale, sia pure addetti alla circolazione stradale: "la *ratio* della disposizione che sancisce l'indicata destinazione percentuale del 50% è quella di evitare che le amministrazioni locali possano destinare a spese correnti, che presentino il carattere della stabilità e della ricorrenza, entrate che, al contrario, sono sicuramente aleatorie perché dipendono dalla violazione di

disposizioni contenute nel Codice della Strada. Tali entrate, infatti, a fronte di comportamenti maggiormente rispettosi delle regole della circolazione da parte degli utenti, potrebbero decrescere sino a scomparire. Conseguentemente gli oneri previdenziali e fiscali, annoverabili tra le spese correnti e costanti nel tempo, debbono essere sostenuti ogni anno dall'ente, indipendentemente dagli importi accertati a titolo di sanzioni per la violazione del Codice della Strada. Gli stessi, di risulta, non possono essere conteggiati nella quota vincolata dalla legge, il cui valore percentuale è stato sopra specificato."

L'interpretazione offerta dalla Corte dei Conti risulta irrigidire quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale (sentenza n.426/2000): "la Consulta con tale decisione, ha dato un'interpretazione costituzionalmente orientata, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, al citato art. 208, comma 2, lettera a), e comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. Fugando ogni dubbio d'illegittimità costituzionale delle prefate disposizioni di legge, è stata conseguentemente riconosciuta la possibilità anche agli enti locali di destinare la quota vincolata dei proventi da contravvenzioni stradali all'assistenza e previdenza integrativa del personale di Polizia municipale (corrispondentemente a quanto prevede espressamente il comma 2 dell'art. 208 in favore della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza). Precisamente, nella parte motiva della sentenza si coglie come il legislatore non abbia inteso costituire un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale, bensì un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, a disposizione degli enti locali, per provvedere, nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta loro dal comma 4 dell'art. 208, citato, a specifiche finalità di promozione del buon funzionamento della circolazione stradale, fra le quali quella di destinare i proventi in parola anche a forme di previdenza ed assistenza del personale di polizia municipale, "per tenere conto delle condizioni, che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale medesima".

Gli enti locali, nel perseguire le finalità di cui all'art. 208 in attuazione di un obbligo posto dalla legge statale, non solo possono liberamente individuare quali spese finanziare con il 50% delle entrate da violazioni del Codice della strada, ma anche determinare discrezionalmente le relative quote.

Tale facoltà, tuttavia, viene temperata dalla precisazione che segue.

Unico limite – anche di ordine quantitativo – previsto dalla norma è costituito dalla quota non inferiore al 10% che comunque va destinata ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli. L'obiettivo generale individuato dal legislatore statale con la previsione di cui all'art. 208 è quello di accrescere la sicurezza sulle strade, da raggiungere attraverso interventi finalizzati all'educazione stradale dei giovani (finalità di prevenzione), al miglioramento delle condizioni della circolazione (anche attraverso il potenziamento dei mezzi e delle risorse ed incentivando forme di mobilità alternative), alla tutela degli utenti deboli. Solo indirettamente e di riflesso, però, l'indicato scopo generale può dirsi perseguito con l'utilizzazione di parte dei proventi vincolati per finanziare la previdenza complementare del personale di cui trattasi: tale tipologia di spesa, infatti, intende più propriamente "compensare" le condizioni di disagio - sotto il profilo della sicurezza e della salute – in cui operano tali soggetti. Ne deriva che l'importo della quota eventualmente riservata dal Comune al predetto scopo non può essere tale da pregiudicare la concreta realizzabilità della finalità generale – il miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale – che il legislatore nazionale vuole realizzare prevedendo il vincolo sulle risorse (cfr anche il parere della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo Liguria, deliberazione n. 6/08)."

I CONTRIBUTI E CANONI PER LA RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE

Con il D.Lgs. 11 febbraio 2010 n.22, è stato disposto il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.

In questo contesto i Comuni, in sede di redazione e di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, sono chiamati a tenere conto delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate ai fini della coltivazione geotermica, nonché delle ulteriori potenzialità della risorsa energetica.

Sono stati quindi previsti interventi finanziari, anche di natura compensativa, in favore delle Regioni e dei Comuni nei quali si svolge l'attività di ricerca ovvero di coltivazione.

I canoni regionali

E' prevista la debenza di un canone annuo anticipato da parte dei titolari di permesso di ricerca ovvero di concessione di coltivazione in favore della Regione o dell'ente alla quale la stessa ha demandato le competenze in materia, determinato in base all'entità della ricerca/coltivazione, oltre ad un'ulteriore canone annuo stabilito dalla medesima Regione.

I contributi a comuni e regioni

Nel caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche sono altresì dovuti dai concessionari i seguenti contributi:

- a) un contributo ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione – assicurando comunque ai Comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60% – pari a 0,13 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti già in funzione al 11 marzo 2010 (data di entrata in vigore del decreto legislativo);
- b) un contributo alla Regione nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, pari a 95 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980;
- c) al comune sede d'impianto di produzione di energia elettrica è inoltre dovuto dal soggetto utilizzatore un contributo a titolo di compensazione ambientale e territoriale in sede di prima installazione pari al 4% del costo degli impianti (per le concessioni di coltivazioni già in essere alla data di entrata in vigore del decreto n.22/2010, l'ulteriore canone è applicato secondo modalità e procedure indicate nell'accordo di allineamento di cui al successivo par. 4).

Non sono dovuti i contributi di cui alle lett. a) e b) in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza inferiore a 3 MW.

L'individuazione dei Comuni destinatari del contributo e la ripartizione del medesimo fra gli stessi è disposta con decreto del Presidente della giunta regionale. Nel caso in cui i campi geotermici interessino territori di regioni

limitrofe, la ripartizione dei contributi è effettuata d'intesa tra le regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Gli importi dei canoni sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT.

La destinazione dei canoni e dei contributi

Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente capitolo, in quanto connesso a finalità di compensazione territoriale, è di norma destinato, previa intesa con gli enti territoriali competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.

Cordiali saluti.

Aprile 2010